

comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Novoli (LE).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 34

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,5 MW sita nel Comune di Galatina (Le) località "Andisani". Società: ERGYCA FIVE S.r.l. con sede legale in Milano (Mi), Contrada Via Foro Buonaparte, 44 - P.IVA e C.F. 06821840961.

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Ergyca Sun S.r.l., avente sede legale in Milano (Mi), Via Foro Buonaparte - 44, P. IVA e C.F. 06161720963, con nota prot. n. 46/4334 del 16.04.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 2,5 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le) - località "Andisani";
- la società Enel Distribuzione S.p.A. ha rilasciato con nota prot. n. 0085205 del 16.02.2009 la Soluzione Tecnica Minima Generale, che prevede l'installazione di un nuovo trasformatore nella Cabina Primaria di Galatina; inoltre, per la connessione dovrà essere costruita una cabina di consegna, connessa con la linea dedicata MT alla cabina stessa, da ubicarsi nel sito individuato dal produttore;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. ha accettato la succitata S.T.M.G in data 23.02.2009 dichiarando l'intenzione di non voler curare gli adempimenti connessi alle procedura autorizzative per gli interventi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulle reti esistenti;
- con nota del 14.04.2009, allegata all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica (acquisita al prot. n. 46/4334 del 16/04/2009), la Società ha comunicato la volontà che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete per la connessione della cabina di consegna, posizionata sul terreno asservito all'impianto fotovoltaico in oggetto, alla rete elettrica MT sia curato da Enel S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica);
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,5 MW da realizzarsi nel Comune di Galatina (Le), località "Andisani", non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 6983 del 25.06.2009 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società Ergyca Sun S.r.l., con nota del 08.07.2009 (prot. n. 7627 del 09/07/2009), depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Società Ergyca Sun S.r.l., con nota del 15.09.2009 (prot. n. 9777 del 15.09.2009), trasmetteva un nuovo Certificato di Destinazione Urbanistica attestante fra le altre cose che le aree interessate dal progetto non ricadono nelle oasi di protezione istituite dal "Piano Faunistico Venatorio 2009-2014" ai sensi del R.R. n. 17 del 30.07.2009;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 10141 del 24/09/2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Società Ergyca Sun S.r.l., come dalla stessa dichiarato, in data 08.10.2009 (prot. n. 10759 del 08.10.2009) trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 14295 del 22.12.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28 gennaio 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n. 1516 del 10.02.2010, vista le note della Soprintendenza BAP di Lecce prot. n. 1282 del 20.01.2010 e della Soprintendenza Archeologica prot. n. 1251 del 26.01.2010, con le quali si specificava che l'area interessata dall'intervento non risultava sottoposta alle disposizioni di tutela di rispettiva competenza, comunica la propria non competenza in merito;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 1282 del 20.01.2010, rilava che l'area interessata non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n. 1251 del 26.01.2010, autorizza i lavori in progetto a condizione che:
 - tutte le fasi di scavo del cavidotto per il collegamento alla linea CP "Galatina" siano sottoposte al controllo continuo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, sotto il coordinamento di questa Soprintendenza senza oneri;
 - nel caso di accertata interferenza con resti antichi eventualmente presenti nel terreno vengano attivate le procedure previste dal D.Lgs. 42/2004;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 1063 del 27.01.2010 rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto in progetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. I nulla osta sono concessi in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla società Ergyca Sun S.r.l.;
- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. n. 455 del 13.01.2010, conferma la non assoggettabilità del impianto in progetto alle norme di cui al D.P.R. n. 37 del 12.01.98 così come riportato nella nota prot. n. 20996 del 22.10.2009;
- Regione Puglia - Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, prot. n. 6433 del 30.03.2010, rileva per quanto attiene gli aspetti paesaggistici che l'area oggetto di intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T/P;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 390 del 22.01.2010, rilascia nulla osta per quanto di competenza;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, prot. n. 55498 del 27.10.2009, rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione in progetto;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale, prot. n. 3933 del 11.12.2009, comunica che le aree interessate dai lavori per la realizzazione dell'impianto in progetto non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale, 26843 del 24.03.2010, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto a condizione che:
 - siano vietate le gettate di cemento in loco;
 - tutti i manufatti siano prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, di facile

rimozione, non rilascino sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvittatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

- la recinzione sia realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete sia posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici e fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra interno ed esterno area;
- non siano consentiti sbancamenti e movimentazione suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
- non sia consentita la costruzione di piste all'interno dell'area fatta eccezione per la fase di cantiere, successivamente rimosse, senza movimentazione di suolo e senza provocare modificazioni del suolo; sia consentita la realizzazione di un area con materiali naturali per il parcheggio e il transito dei mezzi in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine;
- sia ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo che non dovrà essere compatato nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli;
- sia vietato l'utilizzo di diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- sia vietato l'utilizzo di sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

Si prende, infine, atto che le piante di olivo insistenti lungo i margini delle p.le 61-99-102-103-

104 del foglio 88 non interferiscono con l'impianto e non sono interessate da estirpazione;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 831 del 28.01.2010, ritiene che le opere previste relative alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica siano compatibili con le previsioni del PAI a condizione che:
 - le opere provvisoriale siano compatibili con il deflusso delle acque;
 - le operazioni di scavo e reinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 - durante l'esercizio delle opere sia assolutamente evitata l'infiltrazione delle acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
 - sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto;
- Arpa Puglia - DAP di Lecce, prot. n. 4017 del 28.01.2010, rilascia parere favorevole a condizione che:
 - sia vietato l'uso dei diserbanti chimici, effettuando l'operazione esclusivamente mediante l'uso di mezzi meccanici;
 - sia vietato l'uso di prodotti chimici o non eco-compatibili per le operazioni di pulizia dei pannelli, facendo uso preferibilmente di acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche;
 - siano fornite tutte le informazioni operative sulle modalità di pulizia dei pannelli, sulle sostanze e sui mezzi utilizzati. Dovranno essere, inoltre, esplicitate le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione acque;
 - sia prevista l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, mediante battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazione in cemento e infiggere i pali di recinzione tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti di cemento, qualora non si ritenga di optare per una recinzione naturale;
 - dopo le operazioni di montaggio, il terreno sia riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse;

- Provincia di Lecce - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, prot. n. 10495 del 03.02.2010 e prot. n. 18843 del 25.02.2010, comunica che:
 - per quanto attiene l'Ufficio Emissioni, esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto a condizione che prima della messa a regime dell'impianto siano confermati attraverso una campagna di misure strumentali, come disposto dal D.P.C.M. 08.07.2003 e s.m.i., i valori di campo attesi in sede di progetto.
 - per quanto attiene l'Ufficio Rifiuti, esprime parere favorevole a condizione che la gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere e di dismissione dell'impianto sia conformata alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; che sia rispettato quanto previsto dal Decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dall'Allegato A1 del Piano Direttore per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne; ed infine che i trasformatori contenenti olio siano posti su idonea piattaforma che in caso di rottura possa garantire il contenimento dello stesso;
 - per quanto attiene l'Ufficio Aree Protette, Tutela Naturalistica, esprime parere favorevole in quanto l'impianto non ricade in aree protette nazionali ex L. 394/1991, Aree protette regionali ex L.R. 19/1997, pSIC di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ZPS di cui alla Direttiva 74/409/CEE "Uccelli" e Zone Umide di cui alla Convenzione di Ramsar;
 - per quanto attiene il Servizio Viabilità, comunica che il parere non è dovuto in quanto l'impianto non è prospiciente strade Provinciali e nel progetto non è previsto alcun elettrodotto che attraversi strade Provinciali;

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che il l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 14.04.2009 succitata, si segnala che la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data

13.05.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Zoppino.

CONSIDERATO che:

la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 53303 del 18.06.2010, ha comunicato che in merito alla documentazione presentata dalla società Enel Distribuzione S.p.A., essa risulta conforme all'art. 7 c. 1 della L.R. 25/2008.

Si segnala, per tanto, che agli atti del Servizio Viabilità della Provincia di Lecce è stata presentata apposita documentazione inerente il progetto dell'elettrodotto di connessione dell'impianto fotovoltaico in progetto.

- per quanto attiene l'Ufficio Pianificazione Territoriale, esprime parere favorevole in quanto il progetto risulta compatibile con gli indirizzi di tutela del Piano Territoriale di Coordinamento; rilascia inoltre parere favorevole in merito alla coerenza con il Piano Faunistico Venatorio in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione;
- Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, prot. n. 131 del 13.01.200, rilascia nulla osta a condizione che:
 - sia lasciato libero l'idrante esistente al vertice nord della particella 102 del foglio n. 88 di Galatina al fine di evitare eventuali incidenti sul lavoro in caso di riparazioni dello stesso ai sensi della Delibera Consortile n. 234 del 12.11.2009;
- Comune di Galatina - Settore Assetto del Territorio, del 28.01.2010, comunica:
 - il parere favorevole, del 15.01.2010, alla realizzazione del parco fotovoltaico a condizione che:
 - la distanza della recinzione dal ciglio stradale non sia inferiore a m. 3,00;
 - l'accesso carrabile sia arretrato dal ciglio stradale di almeno m. 5,00 e in caso di Strada Provinciale sia preventivamente autorizzato dalla Provincia di Lecce;
 - le strutture (cabina elettrica, pannelli fotovoltaici, etc.) siano poste a distanza non inferiore a m. 10 dai confini, m. 20,00 dai fabbri-

cati, m. 10,00 dal ciglio delle strade comunali; mentre per le altre strade la distanza minima è quella stabilita dal vigente codice della strada;

- la trasmissione della nota prot. n. 20090050042 del 31.12.2009, inviata all'Enel Distribuzione S.p.A., con cui rilascia nulla osta alla costruzione della linea elettrica MT 20 kV interrata per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico in progetto a condizione che siano rispettate le modalità tecniche d'esecuzione contenute nel Disciplinare tecnico del Comune di Galatina.

In riferimento alla suddetta nota del Comune di Galatina si rappresenta quanto segue:

CONSIDERATO che:

la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che il l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete sarà curato da Enel S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 14.04.2009 succitata.

RILEVATO che:

la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 13.05.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Zoppino.

Si segnala che tale prescrizione dovrà essere osservata dalla Società che curerà la fase esecutiva di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 3701 del 25.02.2010, rilascia nulla osta di forza armata a condizione che siano effettuati, dalla Società interessata, gli interventi di bonifica dell'area oggetto di intervento;
- Comando in capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del canale d'Otranto, prot. n. 047075 del 14.10.2010 conferma il parere favorevole espresso con la nota prot. n. 042761 del 08.10.2009 limitatamente alla realizzazione dell'impianto in progetto; rileva inoltre che agli atti non risulta presente la richiesta per il rilascio del nulla osta relativo alla realizzazione delle opere ed infrastrutture utili al collegamento

dell'impianto in progetto alla Rete Elettrica Nazionale.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

VISTO che:

la Società Ergyca Sun S.r.l. ha dichiarato che il l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete è curato da Enel S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione, con nota del 14.04.2009 succitata.

CONSIDERATO che:

la Società Enel Distribuzione S.p.A. ha presentato, in data 13.05.2010, la documentazione inerente il progetto per la costruzione di una linea MT 20 kV in cavo interrato per la connessione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto e potenziamento della rete in Contrada Zoppino.

Si segnala che spetta alla Società Enel Distribuzione S.p.A. provvedere alla richiesta per il rilascio del nulla osta succitato.

- Aeronautica Militare - 3° Regione Aerea, prot. n. 2553 del 19.01.2010, rilascia nulla osta per gli aspetti demaniali di competenza alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC, prot. n. 86045 del 03.12.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in progetto;
- ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 16/1729/ED del 14.01.2010, esprime parere favorevole a condizione che:
 - siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli;
 - per quanto attiene i cavidotti le fasce di rispetto siano determinate ed attuate ai sensi del D.P.C.M. 08.07.2003;
 - il decespugliamento della vegetazione sia effettuato meccanicamente;
 - la gestione delle acque meteoriche sia effettuata ai sensi di quanto disposto nel Piano Direttore approvato con D. n. 191/CD/A del 13.06.2002 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di controllo e autorizzazione;
- Acquedotto Pugliese S.p.A., prot. n. 143410 del 11.11.2009, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto;

- Enel Distribuzione S.p.A., prot. n. 0053578 del 21.01.2010, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto e comunica l'avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di connessione alla rete elettrica ai sensi della L.R. 25/2008.

Rilevato che:

- il Legale rappresentante della Società Ergyca Sun S.r.l. ha trasmesso con nota del 14.04.2009 (Prot. n. 4334 del 16.04.2009) copia dei contratti preliminari di locazione ultrannovennale inerenti alla disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico;
- con nota del 14.04.2009, allegata all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica (acquisita al prot. n. 46/4334 del 16/04/2009), la Società ha comunicato la volontà che l'iter autorizzativo inerente l'impianto di rete per la connessione della cabina di consegna, posizionata sul terreno asservito all'impianto fotovoltaico in oggetto, alla rete elettrica MT sia curato da Enel S.p.A. in modo disgiunto rispetto all'iter relativo l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica);
- l'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 831 del 28.01.2010 (acquisita al prot. n. 1250 del 28.01.2010) con cui ha rilasciato il parere favorevole ha segnalato la riserva, laddove richiesta, di esprimere il dovuto parere relativo all'impianto di rete per la connessione;
- la Società Ergyca Sun S.r.l. con nota del 12.01.2010 (acquisita al prot. n. 706 del 14.01.2010) ha comunicato, al fine di fornire maggiori dettagli circa l'impianto di rete per la connessione la cui titolarità è del Gestore di Rete, l'avvenuto deposito del progetto definitivo dell'elettrodotto di rete per la connessione presso l'Autorità di Bacino, segnalando che qualsiasi parere circa la fattibilità dello stesso sia espresso in favore di Enel Distribuzione dal momento che la stessa risulta essere titolare dell'impianto;
- la Società Enel Distribuzione S.p.A. con nota del 21.01.2010 (acquisita al prot. n. 2160 del 11.02.2010) ha comunicato l'avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di connessione alla rete elettrica; specificatamente che:
- in data 11.11.2009 - ai fini di inoltrare alla Provincia di Lecce successiva Denuncia di Inizio Lavori (D.I.L.) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25/2008 - è stata inviata istanza per il rilascio di nulla osta, corredata degli elaborati tecnici, ai comuni di Galatina, Sogliano Cavour, Cutrofiano ed al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata;
- in data 31.12.2009 il comune di Galatina ha rilasciato il proprio nulla osta;
- in data 20.01.2010 è stato presentato al Servizio Viabilità - Provincia di Lecce il progetto di attraversamento per l'esecuzione dei lavori di scavo sulla SP n. 371 "Circonvallazione Galatina" e SP n. 362 (ex 476) "di Galatina" interessate dal costruendo elettrodotto;
- allo stato non risultano pervenuti i nulla osta dei comuni di Sogliano Cavour, Cutrofiano e del Ministero dello Sviluppo Economico;
- il Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata, prot. n. 2893 del 26.01.2010 rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione della linea MT 20 kV interrata per la connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico e potenziamento rete in contrada Zoppino in virtù dell'atto di sottomissione rilasciato da Enel Distribuzione S.p.A. in data 27.04.2006;
- il Comune di Cutrofiano - Settore edilizia e Viabilità, nota prot. n. 136/09 del 20.01.2010, rilascia nulla osta, per la costruzione della linea elettrica MT 20 kV interrata per la connessione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, che non esime l'Enel Distribuzione S.p.A. dall'ottenere il previsto Permesso di Costruire prima dell'effettivo inizio dei lavori di cui sopra;
- il Comune di Galatina - Settore Lavori Pubblici, prot. n. 5713 del 12.02.2010 ha certificato che il tratto di strada comunale "San Vito" compreso fra la strada comunale "Zoppino" e la strada provinciale n. 371, ricade interamente nel territorio di Galatina e non è più strada "sparti feudo" con il Comune di Sogliano Cavour in virtù di n. 2 permutate avvenute fra il comune di Galatina e il succitato comune di Sogliano, ratificate con Decreti del Presidente della Regione Puglia n. 3111 del 22.12.1978 e n. 326 del 23.04.2004;
- la Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale, con nota prot. n. 53303 del 18.06.2010, indirizzata alla Società Enel Distribuzione S.p.A., ha comunicato che la documentazione presentata dalla succitata Società è risultata conforme all'art. 7 c. 1 della L.R. 25/2008;

- la Società Ergyca Five S.r.l. ha comunicato con nota del 11.11.2010 (Prot. n. 15986 del 11.11.2010) che in data 10 novembre 2010 è divenuta efficace la cessione del procedimento in oggetto da Ergyca Sun S.r.l. a Ergyca Five S.r.l., in esecuzione dell'atto stipulato avanti al notaio Antonino Privitera iscritto al Collegio notarile di Roma, repertorio n. 48434, raccolta n. 29979;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";
- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che *"si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione"*;
- la Regione Puglia area Politiche per lo Sviluppo, il lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 14154 del 4 ottobre 2010 comunicava di aver concluso positivamente il procedimento ed inoltre in data 03 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società ed il Comune, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007; pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010.

Considerato che:

- l'iter autorizzativo delle opere elettriche di connessione risulta perfezionato, in data 18.06.2010, dalla Provincia di Lecce ai sensi dell'art. 7 c. 1 della L.R. n. 25/2008;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze

e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 2,5 MW, ubicato nel Comune di Galatina (Le) - località "Andisani";
- in data 03 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Ergyca Five S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 17 dicembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12205 e della Convenzione al repertorio n. 12206;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 34 del 3 febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,5 MW ed ubicato nel Comune di Galatina (Le) - località "Andisani".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 2,5 MW, ubicato nel Comune di Galatina (Le) - località "Andisani".

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in confor-

mità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Eryca Five S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzato col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autoriz-

zato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Galatina (Le).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 3 febbraio 2011, n. 35

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto solare (fotovoltaico) della potenza di 7,352 MW e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel Comune di Ortanova (Fg), ai sensi del comma 3 - 4-bis di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Società proponente Ergyca Six S.r.l., con sede legale in Milano - Foro Buonaparte, 44.

Il giorno 3 febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e ss.mm.ii. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi,